

REGOLAMENTO (CEE) N. 3314/87 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 1987
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti
bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento del (CEE) n. 2999/87⁽³⁾, prevede dei contingenti di sgombro per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o

registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1987.

La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 2.